ILCASO.it

R.G. /2023 CCII

Tribunale di Vicenza

Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.	Giuseppe Limitone	Presidente
dott.ssa	Paola Cazzola	Giudice
dott.	Giovanni Genovese	Giudice rel.

ha pronunziato il seguente

DECRETO

nei confronti

DI

(C.F.) – AVV.

ricorrente

Visto il ricorso per l'omologazione della proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25-*sexies* CCII, depositato dalla ricorrente il 24/07/2023;

visto il decreto del 14-18/09/2023, di fissazione dell'udienza di verifica dei presupposti di ammissibilità;

rilevato che, con la relazione finale del 14/04/2023, l'Esperto ha prospettato la possibile violazione dei requisiti di correttezza e buona fede nel corso delle trattative per la composizione negoziata della crisi, in ordine ai seguenti profili:

- ritardata evasione della richiesta di patrimonializzazione della società da parte dei soci, formulata dalle banche sin dalla riunione del 16/12/2022 e rimasta priva di riscontro fino al 03/04/2023, allorché l'assemblea dei soci ha votato negativamente sulla proposta;
- omessa definizione dei rapporti con la controllata irlandese che avrebbe dovuto essere consacrata in una perizia, mai depositata;

- erronea ed incompleta rappresentazione del debito bancario anche nella stesura definitiva del Piano, *"in quanto non riportava le esposizioni a debito per scoperti di conto corrente nonché degli interessi maturati sulle stesse, ed errata, perché tendeva a sottostimare l'utilizzo complessivo delle linee , prevedendo l'utilizzo dell'affidamento a suo tempo concesso senza considerare il consolidamento degli importi utilizzati sulle linee al 17/11/2022, con ciò aggravando il rischio di credito delle Banche"*;
- mancata rappresentazione di soluzioni alternative di continuità indiretta, *"pur avendo raccolto una specifica manifestazione di interesse, sebbene non vincolante, la quale prevedeva l'acquisto dell'azienda, come comunicato in data 17/03/2023"*;
- omessa rappresentazione delle prospettive di soddisfacimento nell'ipotesi di liquidazione giudiziale;

considerato che sia nella memoria difensiva autorizzata, sia all'udienza del 26/10/2023, la ricorrente si è difesa unicamente su tale ultimo aspetto, omettendo del tutto di prendere posizione sugli altri rilievi;

ritenuto che la conduzione di trattative con il ceto creditorio bancario sulla base di un presupposto fattuale – quello della patrimonializzazione – che la società non intendeva accettare, e senza che venissero poste in essere (anche prima del cambio degli *advisor* della società, avvenuto a febbraio) le procedure interne per verificare tale disponibilità per ben tre mesi e mezzo, costituisca violazione della buona fede;

ritenuto altresì che, essendo la controllata irlandese titolare dei marchi, l'omessa precisazione dei rapporti con la stessa rendesse difficilmente percorribile qualunque soluzione negoziata, dovendosi perciò ritenere anche tale omissione sintomatica di una condotta non corretta da parte della ricorrente;

rilevato che la perdurante erroneità ed incompletezza della rappresentazione del debito bancario ha comportato, secondo l'Esperto, un aggravamento del rischio di credito delle Banche, e che l'omessa rettifica sul punto, anche dopo la ripresa delle trattative successiva alla sospensione dovuta al cambio degli advisor (dai primi di febbraio ai primi di marzo), non appare conforme ai canoni di correttezza, che imporrebbero di salvaguardare le ragioni dei creditori e di prospettare correttamente i rischi;

ritenuto infine che, pur non essendo la ricorrente tenuta ad accettare offerte d'acquisto, la conduzione delle trattative secondo buona fede avrebbe dovuto suggerire di rendere edotti i creditori e l'Esperto dell'offerta ricevuta;

che pertanto il presupposto di ammissibilità dello svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede non risulta integrato;

preso atto che non risultano domande di apertura della liquidazione giudiziale;

visto l'art. 25-*sexies* CCII;

P. Q. M.

rigetta la domanda di omologa del concordato semplificato presentata il 24/07/2023 da Bruel s.p.a.

Si comunichi.

Vicenza, 09/11/2023

Il Giudice est.
Dott. Giovanni Genovese

Il Presidente
Dott. Giuseppe Limitone